

**PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI DI FRUIBILITA' DEL FONDO DI GARANZIA:
ALLARGAMENTO DELL'ACCESSO AL FONDO AI PROFESSIONISTI****PREMESSA**

L'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n.662 istituisce il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**.

L'art 1 del capo 1 titolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 (decreto del Fare) tra le misure per sostenere le imprese prevede:

A) l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo, considerando la situazione economica e finanziaria attuale;

B) il rafforzamento del fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, aumentando la percentuale massima di copertura delle operazioni finanziarie:

- di anticipazione di credito verso le imprese che vantano crediti nei confronti della PA;
- per operazioni di durata non inferiore a 36 mesi.

C) la semplificazione delle procedure per la presentazione delle richieste;

D) l'introduzione di misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi alle aziende beneficiarie.

Possono richiedere garanzia al fondo le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, nonché i consorzi.

Il fondo può intervenire:

1. a garanzia diretta (coprendo per la percentuale massima prevista il credito richiesto)
2. controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (sia a prima richiesta o sussidiaria)
3. Cogaranzia concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi e altri fondi di garanzia.

Si può accedere alla **Garanzia diretta**:

fino all'80% dell'operazione se si è :

- soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa nelle regioni del Mezzogiorno
- imprese femminili
- soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla riserva PON e riserva POIn Energia e relative sottoriserve
- operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni
- imprese colpite da eventi sismici del maggio 2012
- operazioni di anticipazione di crediti verso la pubblica amministrazione (**innalzamento della percentuale dal 70% all'80% con decreto del Fare**)
- per operazioni di durata non inferiore a 36 mesi (**innalzamento della percentuale dal 70% all'80% con decreto del Fare**).

PROPOSTE CoLAP DI INTEGRAZIONE ED EMENDAMENTO

La legge 4/2013 ora, e il decreto 206/2007 prima, hanno riconosciuto anche da un punto di vista normativo l'esistenza del sistema professionale associativo. Sistema professionale che coinvolge oltre 3 milioni di italiani, dando un contributo al PIL del 4% e rappresentando (tra liberi professionisti e dipendenti) il 14% della forza occupazionale italiana¹.

¹ Fonti Ufficiali CoLAP, 2012 (da dati Istat 2009).



Tale settore è privo di qualsiasi supporto in termini economici e finanziari (oltreché previdenziali), non usufruisce di ammortizzatori sociali e di tutte le misure a sostegno finalizzate a superare la crisi. E' un sistema, quello professionale associativo, che si fonda sull'autofinanziamento, sull'assunzione personale del rischio e delle responsabilità derivanti da tutta l'attività (dagli start up ai consolidamenti professionali). Questo dato di fatto ha inciso molto sulla crescita ulteriore del settore limitando, proprio per l'assenza di strumenti finanziari a sostegno, processi di:

- **networking:** delle professioni e degli studi professionali, capaci di incidere positivamente sull'organizzazione e strutturazione delle professioni e sull'implementazione, anche in termini qualitativi, dei servizi offerti all'utenza;
- **internazionalizzazione:** i professionisti in Italia sono ancora troppo legati alla dimensione locale del business, fanno difficoltà a promuoversi fuori dal mercato interno, a volte addirittura fuori dalla propria Regione di appartenenza; sono poco competitivi in termini di flessibilità e pro attività, e continuano ad assumere per questo una dimensione ridotta rispetto alle potenzialità che hanno;
- **avvio di Start up** evolutivi e attraenti: il mondo professionale associativo è ricco di idee, creatività e innovazione che trovano spesso ostacolo nella rigidità del sistema finanziario e bancario, nella difficoltà a credere e investire in nuovi progetti e in sfide promettenti;
- **emersione:** le difficoltà di accesso al credito, scoraggiando il professionista, possono indurlo ad esercitare in forma sommersa, non investendo, gravando sui contribuenti e rimanendo in una condizione di limitazione che incide negativamente sulla crescita delle professioni e del Paese
- **implementazione** di attività professionali consolidate: la difficoltà di reperire risorse finanziarie spesso incide negativamente sui processi di crescita e sviluppo degli studi professionali che ancora molto possono dare in termini di occupazione e incremento del PIL.

Pertanto si evidenzia chiaramente l'esigenza di prevedere garanzia anche per i professionisti.

La proposta del CoLAP si articola in due possibili alternative

- a) **Proposta emendamento all'art 1 del capo 1 titolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69** (decreto del Fare) inserendo nel titolo e ove citato: "fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e per i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte all'elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge 4/2013 ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013."

In tal modo si darebbe la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia anche ai professionisti; è chiaro che andrebbero poi rivisti i criteri di valutazione economico /finanziari; a tal proposito è interessante considerare proprio tra questi criteri il possesso da parte del professionista dell'attestato di qualificazione professionale e standard qualitativi promosso dall'art. 7 legge 4/2013. Tale legge promossa con l'obiettivo di tutelare l'utenza, il *commitment* e il consumatore in generale introduce nel sistema professionale lo strumento dell'attestazione di qualità (art. 7) rilasciata dalle associazioni professionali iscritte nell'elenco del MISE. Tale attestazione ha l'obiettivo di mettere in evidenza: competenze, conoscenze, profili formativi e professionali, standard qualitativi di riferimento, rispetto di norme deontologiche, strumenti a tutela dell'utenza (sportello informativo, assicurazione RC, certificazioni etc). Il possesso dell'attestato garantisce *in primis* che il professionista eserciti la sua professione e che poi lo faccia con qualità, organizzazione, aggiornamento e nel rispetto di norme deontologiche.

Per natura, dimensione ed organizzazione i professionisti hanno maggiormente esigenza di accedere alla Garanzia diretta, difficilmente si possono trovare in condizioni di richiesta di controgaranzia e cogaranzia, per tanto in prima istanza chiediamo la possibilità di inserire i professionisti tra i soggetti beneficiari finali che possono accedere alla Garanzia diretta.

**b) Proposta di istituzione di una sezione speciale del fondo per i Professionisti**

Il Ministero dell'economia in convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico può istituire una sezione speciale del fondo dedicata esclusivamente ai professionisti. In tal caso una percentuale delle Garanzie stanziata dal Fondo potrebbero essere destinate alla sezione speciale al fine di sostenere le richieste provenienti dai professionisti. Il Ministero dello Sviluppo Economico potrebbe co-gestire tale fondo proprio in funzione della competenza affidatagli ai sensi della legge 4/2013.

L'entità della percentuale iniziale da destinare alla sezione speciale potrebbe essere considerata come progetto sperimentale/pilota.

Anche in questo caso chiediamo la possibilità di inserire i professionisti tra i soggetti beneficiari finali che possono accedere alla sola Garanzia diretta.

EMENDAMENTO APPROVATO IN COMMISSIONE I e V

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

1. 69. I Relatori